



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 luglio 2007 (16.07)  
(OR. fr)**

**11776/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2005/0126 (COD)**

**JUSTCIV 201  
CODEC 807**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 10 luglio 2007

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti")

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 400 definitivo.

All.: COM(2007) 400 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.7.2007  
COM(2007) 400 definitivo

2005/0126 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE**

**relativa alla**

**posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti")**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE**

**relativa alla**

**posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti")**

**1. ITER PROCEDURALE**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2005)305 definitivo – 2005/0126 (COD):	07.7.2005.
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	14.2.2006.
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	4.7.2006.
Data di trasmissione della proposta modificata:	1.12.2006
Data di adozione della posizione comune:	28.06.2007

**2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

Il regolamento è diretto a migliorare e accelerare ulteriormente la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale fra gli Stati membri, semplificare l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento e rafforzare la certezza giuridica per il richiedente e per il destinatario.

**3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE**

**3.1. Osservazioni generali**

La posizione comune del Consiglio è stata adottata all'unanimità. Essa mantiene gli aspetti sostanziali della proposta iniziale della Commissione, integrando comunque gli elementi della versione modificata (in particolare l'importante modifica dell'articolo 11 (spese)).

Le principali modifiche introdotte dalla posizione comune riguardano i seguenti punti:

- la posizione comune offre una versione coordinata e completa del regolamento, che integra gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo (e non si limita ad adottare una serie di modifiche del regolamento (CE) n. 1348/2000);

- dall'ambito di applicazione è espressamente esclusa la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta jure imperii") (articolo 1, paragrafo 1);
- procedura di comitato: procedura di regolamentazione con controllo anziché procedura consultiva (articoli 17 e 18);
- pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle informazioni comunicate dagli Stati membri, eccetto gli indirizzi e altri estremi degli organi riceventi e mittenti, nonché delle autorità centrali, e senza specificare le rispettive competenze territoriali (articolo 23, paragrafo 2).
- nuovo allegato II (comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere l'atto).

Altre modifiche di carattere puramente formale mirano a rendere il testo più scorrevole.

La Commissione può accogliere la posizione comune che, pur modificando alcuni aspetti della sua proposta iniziale nella versione modificata in seguito al parere del Parlamento, rimane fedele all'obiettivo di migliorare e accelerare ulteriormente la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti fra gli Stati membri.

### **3.2. Esito degli emendamenti parlamentari**

Tutti gli emendamenti del Parlamento sono stati inclusi nella proposta modificata della Commissione e nella posizione comune.

## **4. CONCLUSIONI**

La Commissione accoglie la posizione comune in quanto essa include gli elementi essenziali della sua proposta iniziale e gli emendamenti del Parlamento, integrati nella sua proposta modificata.